

LO STATUTO

Titolo I

Origine e denominazione, sede, attività e scopi

**ART. 1 - COSTITUZIONE - ORIGINE - DENOMINAZIONE - DURATA -
NATURA GIURIDICA E DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE**

1. La "FONDAZIONE PIO E NINETTA GAVAZZI" è costituita a seguito della trasformazione della natura giuridica della A.S.P. Pio e Ninetta Gavazzi.
2. La Fondazione ha durata illimitata.
3. La Fondazione, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, è dotata di capacità statutaria e di piena autonomia gestionale, disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 - SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha sede legale in **DESIO (MB), via Canonico Villa n.108**, o ad altro indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La sede legale della Fondazione dovrà essere mantenuta all'interno del Comune di Desio anche in caso di variazione.

ART. 3 - SCOPO DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti fragili, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, con particolare riferimento alle persone anziane
2. La Fondazione si propone altresì di intervenire nei confronti di soggetti portatori di malattie socialmente invalidanti, anche con soluzioni innovative o sperimentali.
3. Sono compresi negli scopi della Fondazione:
 - l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni dirette all'assistenza, ospitalità, salute e cura a favore dei soggetti fragili che risultano inabili a proficuo lavoro sia in regime di residenzialità che di semi-residenzialità;
 - l'organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare, di teleassistenza, di sportello fisico e/o telematico e di alloggi a carattere sociale rivolto alle fasce di popolazione deboli e bisognose;
 - la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario operano nel campo dell'assistenza ai soggetti svantaggiati inabili a proficuo lavoro.
 - La Fondazione dovrà svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio di Desio nonché in ogni altra parte del

territorio della Regione Lombardia, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto della normativa di riferimento. La Fondazione dovrà comunque svolgere all'interno del Comune di Desio attività di natura sociosanitaria o sociale residenziale rivolta a soggetti fragili.

4. La Fondazione può promuovere inoltre progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.

5. La Fondazione può detenere partecipazioni in enti e società ed essendo senza scopo di lucro i proventi devono essere utilizzati per lo scopo sociale. Può inoltre partecipare in Consorzi, Reti di Impresa, Società Cooperative anche di tipo sociale, startup anche a carattere sociale, incubatori e progetti di ricerca, di innovazione e sviluppo locale, regionale, nazionale ed europeo.

6. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a Enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali di cui al precedente comma cinque e delle Cooperative sociali e/o di Enti senza scopo di lucro.

7. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

ART. 4 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

1. L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona e promuove le sue finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica, nel rispetto dei dettami istituzionali.

2. La Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica su temi di particolare interesse socio-sanitario e assistenziale. Le attività di ricerca scientifica sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca, Ospedali e altre Fondazioni. La Fondazione cura, altresì, iniziative di formazione nei settori relativi alle proprie attività e può collaborare

con Istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;

e) alloggi sociali e appartamenti protetti nonché, ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali o sanitari.

3. La Fondazione si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale, civica e solidale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno per i servizi di rete per l'assistenza agli anziani.

4. La Fondazione opera nella rete del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alle Leggi nazionali e alle disposizioni regionali.

5. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

6. La Fondazione assicura l'assistenza religiosa alle persone ospitate presso le rispettive strutture residenziali assistenziali in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Le persone ospitate possono in ogni momento chiedere l'assistenza religiosa che è sempre gratuitamente prestata dai Ministri del culto cui appartengono, Ministri del culto che dovranno essere chiamati su indicazione dei richiedenti.

ART. 5 - ESCLUSIONE DI ATTIVITA' A SCOPO DI LUCRO

1. E' esclusa qualsiasi attività a scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle a carattere strumentale e secondario, realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 6 - GESTIONE STRUTTURE SOCIO RESIDENZIALI PER ANZIANI

1. La Fondazione può raggiungere le proprie finalità allestendo e gestendo strutture, presidi e servizi, particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno, anche con forme di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo in conformità alle specifiche disposizioni in materia.

2. La Fondazione in relazione alle specifiche esigenze di talune categorie di soggetti ricompresi nello scopo può realizzare strutture espressamente deputate a tali necessità, sempre nel pieno rispetto della solidarietà sociale.

3. La Fondazione si fa carico di situazioni effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie

ART. 7 - COOPERAZIONE CON INIZIATIVE PUBBLICHE E PRIVATE

1. La Fondazione può valutare e proporre iniziative con altre Fondazioni o Enti pubblici o privati che operano con analoghi scopi stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e/o compartecipazione, privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.

2. La Fondazione può assumere anche in proprio, per conto di Enti pubblici e privati, l'erogazione di servizi di rete del sistema socio-sanitario e sociale a favore dei soggetti di cui allo scopo della Fondazione.

3. La Fondazione può direttamente attivare i servizi di rete del sistema socio-sanitario mediante agenzie di servizi.

ART. 8 - VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari, i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono le loro attività in maniera non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo II

Patrimonio e mezzi

ART. 9 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima e ciò anche in riferimento al patrimonio acquisito a seguito della sua istituzione.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione a seguito della trasformazione della A.S.P. "Pio e Ninetta Gavazzi";

b) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione e destinati ad incrementare il patrimonio;

c) dalle somme che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

3. Il patrimonio si incrementa per effetto:

a) delle riserve facoltative deliberate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto e sottoposto all'esame dell'Organo di Controllo;

b) di eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante e del testatore così come da eventuali contributi da Enti Pubblici e Privati;

c) dagli avanzi di gestione ordinari e straordinari nonché entrate derivanti da attività secondarie e strumentali alle attività statutarie di interesse generale.

4. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo.

5. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 - MEZZI FINANZIARI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

a) con i redditi derivanti dall'amministrazione del proprio patrimonio;

b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;

c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;

d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'aumento del patrimonio;

e) con ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate:

1. Occasionalmente, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

2. In forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Titolo III

Organi e Amministrazione

ART. 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente della Fondazione
- Il Direttore Generale.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Titolo IV

Il Consiglio di Amministrazione

ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di cinque Membri, così designati:

- uno dal sindaco pro-tempore del Comune di Desio;
- uno dal Presidente pro-tempore della Regione Lombardia;
- un discendente in linea retta di Pio Gavazzi o suo delegato;
- un nominativo indicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente;
- il Parroco pro-tempore della Parrocchia Santi Siro e Materno di Desio o un suo delegato a rappresentarlo e dovranno essere dotati di comprovata esperienza e conoscenza nei settori:
 - socio-sanitario;
 - imprenditoriale e/o dirigenziale nel settore pubblico o privato;
 - giuridico e/o finanziario;
 - del volontariato e/o della comunicazione,con esclusione di ogni vincolo di rappresentanza.

2. La designazione dei consiglieri di amministrazione si configura come mera designazione intesa quale espressione della cittadinanza. Tale nomina non rappresenta mandato fiduciario con rappresentanza, perciò è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte degli enti medesimi.

ART. 13 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data della nomina.

2. In caso di ritardo nelle designazioni, i Consiglieri restano in carica sino alla designazione del relativo successore.

3. I Membri del Consiglio possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto, con eccezione del discendente in linea retta di Pio Gavazzi o del suo delegato che potrà essere riconfermato per un numero illimitato di mandati consecutivi. I Consiglieri nominati successivamente all'insediamento del Consiglio, restano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

ART. 14 - DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI DELLA FONDAZIONE

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle sedute per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione delle Autorità preposte alla vigilanza.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio:

a) approva, entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio d'esercizio predisposto secondo l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, verificato dall'Organo di Controllo;

b) approva entro il 31 Dicembre di ogni anno il "Documento di programmazione" per l'anno successivo, comprendente l'individuazione delle risorse da destinare alle finalità istituzionali e la loro ripartizione tra le attività di interesse generale;

c) delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti le modifiche allo Statuto. Il risultato di queste modifiche verrà sottoposto alle Autorità competenti per approvazione secondo le modalità di legge.

d) delibera la determinazione delle tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

e) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;

f) approva i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

g) nomina, su proposta del Presidente il Direttore Generale, stabilendone gli obiettivi, la qualifica, il compenso e la durata del rapporto. Il Direttore Generale svolge anche la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione;

h) delibera l'assunzione di prestiti e/o mutui per la realizzazione di nuovi interventi e/o di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare;

i) conferisce, qualora lo ritenga opportuno, speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con la facoltà di procura o delega, fissandone le attribuzioni;

j) delibera in merito alla costituzione e/o partecipazione in Enti o Società.

3. Ai consiglieri di amministrazione non può essere corrisposto alcun compenso economico, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del mandato, nonché quanto previsto dal successivo art. 21.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione o al Direttore Generale le proprie attribu-

zioni che in forza di disposizioni di legge sono espressamente e direttamente riservate al Consiglio stesso.

ART. 16 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due Consiglieri.
2. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente o in sua assenza dal Membro Anziano.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio o residenza dei singoli Membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno ventiquattro ore prima della riunione con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nel relativo verbale:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ART. 17 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Membri che lo compongono.
2. Il Consiglio, tranne che per modificazioni statutarie e lo scioglimento dell'Ente e altre operazioni straordinarie, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
5. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto e si devono astenere i consiglieri di amministrazione per i quali si siano

manifestate ipotesi di conflitto di interesse.

Titolo V

II Presidente

ART. 18 - NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi Membri con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri, con votazione da esprimere a scrutinio segreto.
2. Può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi.

ART. 19 - LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e ciò per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge una azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.
3. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli compiti o iniziative specifiche.
4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva e comunque entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
5. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale.
6. Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con enti esterni, ritenuta favorevole alla Fondazione.

ART. 20 - NOMINA VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti al momento della votazione.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

ART. 21 - INDENNITA'

Al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri spetta un rimborso forfettario in relazione alla effettiva partecipazione alla seduta consiliare, nelle modalità nel tempo consentite dallo statuto e della legge. La quantificazione del rimborso è stabilita dal Consiglio in occasione della seduta di insediamento e rimane immutabile per i cinque anni di durata in carica e, quale mero parametro per la quantificazione, non potrà essere in ogni caso superiore al gettone di presenza come stabilito dal Consiglio Comunale di Desio per la partecipazione alle sedute consiliari.

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILI DELLA FONDAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione della Fondazione ed in base alle necessità della stessa, figure professionali con competenze specifiche, determinando al momento della nomina, con apposita delibera, le rispettive competenze, la durata del mandato, i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, gli emolumenti e i poteri attribuiti

2. Il Direttore Generale provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

Collabora con il Presidente e con i Consiglieri alla definizione di programmi e strategie attuative. È segretario della Fondazione, partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e ne redige il relativo verbale. In caso di impedimento accertato, e solo per tale durata, egli può essere sostituito da altro impiegato della Fondazione, purché vi sia il consenso del Presidente. Il Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione possono sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal predetto regolamento amministrativo. Del proprio operato, il Direttore Generale ne risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale ha pieni poteri di spesa per l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro su mandato del Consiglio di Amministrazione.

4. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato, in relazione alla negativa valutazione del suo operato o del venir meno del rapporto fiduciario.

Revisione legale dei conti

ART. 23 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il Revisore Legale dei Conti monocratico.

Il Revisore Legale dei conti esercita il controllo sulla regolarità contabile della Fondazione, ai sensi delle norme civilistiche, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore viene scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali e dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma per egual periodo.

Il Revisore Legale espleta tutti gli accertamenti necessari ai fini dell'esercizio del controllo e può essere richiesto di relazionare a una seduta del Consiglio di Amministrazione che tratta di argomenti inerenti i suoi compiti. Di ogni rilievo effettuato riferirà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

Al Revisore Legale è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VII

Amministrazione e norme generali

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, con le modalità ed entro i termini di legge.

3. Il bilancio di esercizio è redatto nelle forme di legge.

ART. 25 - UTILIZZO UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

1. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ai sensi di legge.

2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

ART. 26 - ORDINAMENTO - GESTIONE E CONTABILITA' DELLA FONDAZIONE

1. L'ordinamento, la gestione, la contabilità della Fondazione, le attribuzioni del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi e dei Settori, sono disciplinati con norme regolamentari e coordinati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 27 - ORDINAMENTO

1. L'ordinamento e l'organizzazione del personale viene defi-

nito dal Consiglio di Amministrazione e verrà applicato il contratto collettivo di lavoro previsto dalle normative vigenti.

ART. 28 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

1. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i relativi poteri.
2. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità.

ART. 29 - SUBENTRO NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI IN ESSERE CON LA A.S.P. TRASFORMATA IN FONDAZIONE

1. La Fondazione è subentrata alla A.S.P. "Pio e Ninetta Gavazzi" in tutti i rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo.
2. Nel periodo transitorio si applicano le normative interne vigenti al momento della trasformazione.

ART. 30 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Al fine di dare continuità all'attività della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo attualmente in carica mantiene i poteri al medesimo spettanti sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dall'art.12 del presente Statuto, e, costituita la Fondazione sarà inteso quale Consiglio di Amministrazione con le facoltà, diritti ed obblighi stabiliti.

ART. 31 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

F.to Gian Battista Aceti - Luigi Roncoroni.

Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità sino al giorno 11 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo. Desio, addì 25 (venticinque) ottobre 2024 (duemilaventiquattro).



Firmato digitalmente da
LUIGI RONCORONI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154